

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4709

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2000

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da alcuni anni, numerosi lavoratori pensionati esposti alle fibre ed alle polveri d'amianto hanno fatto istanza all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la rivalutazione contributiva, ex leggi 27 marzo 1992, n. 257, e 4 agosto 1993, n. 271 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169.

I ricorrenti, tuttavia, si vedono respingere dall'INPS i propri ricorsi, in quanto già titolari di pensione nel marzo 1992, cioè prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 257 del 1992.

La norma sopra invocata, adottata a seguito della direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, sancisce il riconoscimento della rivalutazione contributiva a tutti coloro che, a causa del loro lavoro, sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, a prescindere che siano tuttora attivi, ovvero che abbiano conseguito il trattamento pensionistico e in quanto il presupposto di fatto di tale rivalutazione sarebbe in effetti sussistente.

Di contro l'INPS, rigettando i suddetti ricorsi, eccepisce l'infondatezza e l'inammissibilità delle istanze, deducendo che laddove l'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, come sostituito dal citato decreto-legge n. 169 del 1993, parla di «lavoratori», non può che riferirsi ai lavoratori attivi, sia perché tale sarebbe il significato oggettivo del termine, sia perché dai lavori preparatori del Parlamento si ricaverebbe che il legislatore aveva individuato, come destinatari del suddetto provvedimento, un ristretto numero di lavoratori.

Dai *curricula* professionali dei pensionati in questione e dalle dichiarazioni rilasciate appositamente dall'INAIL, risulta che i ricor-

renti furono soggetti, nel corso della loro vita lavorativa, ad esposizione ultradecennale all'amianto, tanto è vero che, in primo grado, i pretori del lavoro riconoscono a questi soggetti i benefici contributivi di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, condannando l'INPS alla rivalutazione pensionistica del 50 per cento per i periodi di esposizione all'amianto, così come accertato dall'INAIL.

L'INPS, sistematicamente, ricorre in appello adducendo che la dizione «lavoratori» non lascia ombra di dubbio sul suo significato ed esclude tutti coloro che precedentemente all'entrata in vigore della stessa legge sono stati collocati in pensione. I tribunali, in tutta Italia, annullano le sentenze favorevoli ai pensionati, sostenendo la tesi interpretativa dell'INPS, là dove si dice che il sostantivo «lavoratori» si riferisce esclusivamente a coloro che erano attivi all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.

L'assurdo che emerge da questa vicenda si evidenzia in tutti quei casi (e sono numerosi) nei quali i pensionati che hanno ricevuto il *quantum* a seguito della sentenza di primo grado, dopo la sentenza di secondo grado, sono costretti a restituire la cifra indebitamente percepita, restituzione effettuata con trattenuta mensile sulla pensione.

Un simile provvedimento crea disagi materiali e psicologici dirompenti se si pensa che su una pensione di circa lire 1.500.000, ogni mese vengono trattenute ben lire 360.000-400.000.

Questo disegno di legge ha lo scopo di rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che, oltre a subire le conseguenze perniciose per la lunga esposizione all'amianto, sono protagonisti di una palese ingiustizia causata da un vuoto legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si interpreta nel senso che la rivalutazione della posizione contributiva ai fini pensionistici, ivi prevista per i lavoratori esposti all'amianto, si applica anche ai lavoratori collocati in pensione a decorrere dal 1° aprile 1987.

